



Comune di RIGNANO SULL'ARNO
(Provincia di FIRENZE)

**Applicazione
dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C.
*Parte I : Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti – TARI***

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. **13** del **31/03/2014**

Modificato con delibera del C. C. n. **17** del **15/06/2015**

Modificato con delibera del C. C. n. _____ del ___/___/2016

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Zone servite dal servizio</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Agevolazioni per utenze domestiche</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Misura massima delle riduzioni e agevolazioni</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Contenzioso</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplina l'applicazione della Imposta Unica Comunale, istituita, con decorrenza dal 01/01/2014, dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la **componente la tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto *soltanto* dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte *operative* occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - i locali, o porzioni di essi, con altezza inferiore a 1,5 mt;
 - le superfici destinate al **solo esercizio di attività sportiva**;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati presentati o rilasciati atti assentivi o autorizzativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, a condizione che non risultino utilizzate o occupate in tale periodo;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie di locali tassabili di utenze non domestiche;
 - c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente lettera a) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, *rifiuti speciali non assimilabili* agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento, a proprie spese, in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti *speciali non assimilabili*, fermo restando l'assoggettamento alla tassa delle aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti o semilavorati non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati e comunque nelle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa tali rifiuti, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1, si applicano in maniera forfettaria le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

categoria di attività	% abbattimento superficie
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie	30%
Fonderie	60%
Galvanotecnici	70%
Gommisti	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	60%
Officine metalmeccaniche	50%
Pelletterie e pelliccerie	40%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'*ordinaria e continuativa produzione* dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai precedenti commi non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
6. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero *rifiuti speciali assimilati agli urbani* hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
7. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Per il calcolo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. **La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.**
8. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **31 maggio** dell'anno successivo (*per l'anno 2014 entro il 5 settembre 2015*), apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi a tali rifiuti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati smaltiti o avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Il Comune può richiedere anche l'allegazione anche della copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, la cui presentazione sia dovuta per legge. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

9. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 8 **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. LA TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal presente regolamento e determinati ai sensi del D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 9 **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate), la base imponibile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita dalla *superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali, o porzioni di essi, con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano economico finanziario.

Art. 12
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del Piano Economico Finanziario, redatti dal soggetto gestore del servizio, e trasmessi al Comune per l'approvazione e all'autorità competente.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano Economico Finanziario dell'anno successivo, o anche negli anni successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o di inizio attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle

iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un'unica categoria tariffaria in base all'attività economica prevalente ivi svolta dal soggetto. Potranno comunque essere applicate le categorie corrispondenti alle destinazioni delle singole superfici, qualora si tratti di locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.
5. Per i locali delle utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, quest'ultima superficie dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica.

Art. 15 **DETERMINAZIONE DEL NUMERO** **DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ma comunque residenti in Italia, e per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, si assume come numero degli occupanti un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di tale dato, così come per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, pari a quello indicato nella presente tabella:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50;
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di rifer.to compresa fra mq. 91 e mq. 110;
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110.
5. Per le utenze domestiche, riferite ad abitazioni diverse dall'abitazione principale (quella di residenza anagrafica del soggetto intestatario), tenute a disposizione da soggetto residente nel Comune, si assume come numero degli occupanti i componenti del nucleo familiare anagrafico. Qualora l'ufficio accerti l'occupazione da parte di terze persone, si procede al calcolo o all'accertamento di quanto dovuto utilizzando la tabella per fasce di superficie di cui al comma 4.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se intestate a persona fisica residente nel comune, ma priva di utenze abitative, se condotte da persona fisica non residente nel comune i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.

7. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è indicato nell'avviso di pagamento con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni intervenute ma non considerate nell'avviso di pagamento emesso.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 30.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 17

ZONE SERVITE DAL SERVIZIO

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, effettuata in regime di privativa, è estesa a tutto il territorio comunale.
2. Il tributo è dovuto per intero dalle utenze ubicate non oltre 1000 mt lineari dal più vicino punto di raccolta e dalle utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal punto di intersezione con la strada pubblica (statale, comunale, provinciale) escludendo, quindi, i tratti di strada privata e vicinale, anche se di uso pubblico.
4. Per le utenze, la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1000 mt, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e si applica dal mese successivo a quello di richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 19
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, nella modulazione delle tariffe.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione **del 20%** della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene dichiarato e praticato il compostaggio domestico. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata nell'avviso di pagamento a saldo dell'anno di riferimento o in quella dell'anno successivo.

Art. 20
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che collaborino con il soggetto gestore del servizio, all'individuazione di spazi dedicati alla raccolta differenziata di specifici materiali da avviare a recupero, accessibili al conferimento da parte degli utenti, si applicano le seguenti riduzioni, sulla parte variabile della tariffa:
 - a) - Attività Semplice (presenza di almeno un contenitore tra quelli per pile-farmaci-olio-indumenti) – riduzione 5%
 - b) - Attività Complessa (presenza di più contenitori tra quelli per pile-farmaci-olio-indumenti) – riduzione 10%
 - c) - Attività Integrata (area delimitata e dedicata con utilizzo di contenitori di media e grande dimensione soggetta a minime attività di controllo e gestione) – riduzione 20%.

La riduzione di cui al presente comma è concessa dal mese successivo a quello della comunicazione effettuata all'ufficio comunale da parte del soggetto gestore, debitamente documentata.

2.

Art. 21
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dei commi 659 della legge 147/2013, la *parte variabile* della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. locali abitativi relativi ad utenze domestiche, intestate a persone fisiche, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che l'abitazione non sia locata né destinata alla locazione. **RIDUZIONE 30%**;
 - b. locali abitativi per i quali l'utente dimostri l'uso limitato e discontinuo, a causa di lunghe degenze o ricoveri in residenze protette per periodi superiori a 183 gg l'anno, a condizione che l'abitazione non risulti occupata da familiari né destinata alla locazione. **RIDUZIONE 30%**;

- c. abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che non sia occupata stabilmente da altre persone, né destinata alla locazione. **RIDUZIONE 30%**;
 - d. locali ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o altra documentazione dovuta per legge ad Ente competente, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni. **RIDUZIONE 30%**;
 - e. Locali ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o altra documentazione dovuta per legge ad Ente competente, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni, ma non superiori a 240 giorni. **RIDUZIONE 20%**;
 - f. Utenze distanti dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti oltre i limiti indicati nel precedente art. 17. **RIDUZIONE 60%**;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22

AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 660 della legge 147/2013 istituisce le seguenti *riduzioni* a favore delle sotto indicate categorie di utenti interessati da particolari situazioni di carattere economico e/o sociale:
 - a) - all'utenza domestica, relativa all'abitazione di residenza anagrafica intestata alla persona fisica con indicatore ISEE fino a Euro **8.000,00 - riduzione del 30% sulla quota fissa e quota variabile del tributo;**
 - b) - all'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza anagrafica intestata a persona fisica con indicatore ISEE da **8.001,00 Euro a 12.000,00 Euro - riduzione del 15% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo ;**
 - c) - all'utenza domestica, riferita all'abitazione di residenza anagrafica, intestata a persona fisica nel cui nucleo familiare vi è un soggetto portatore di handicap grave certificato ai sensi della legge 104/92 o un soggetto con invalidità al 100% - **riduzione del 10% sulla quota fissa e variabile del tributo;**
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1. sono applicate sulla quota di parte fissa e sulla quota di parte variabile della tassa rifiuti.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1. del presente articolo NON sono cumulabili tra loro, si cumulano con altre riduzioni fruite ai sensi del presente Regolamento.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del presente Regolamento non possono superare il **50%** del totale della tassa dovuta per l'anno di competenza.
5. Le agevolazioni sono concesse su istanza del contribuente, debitamente documentata, da presentare entro il termine perentorio del 5 Settembre di ogni anno, pena la decadenza del beneficio. Le agevolazioni sono conteggiate nella bolletta emessa a saldo del dovuto dell'anno di riferimento. L'istanza per la riduzione relativa alla lettera c) del presente articolo (handicap

grave / invalidità 100%) non dovrà essere ripresentata per gli anni successivi a quello di prima presentazione se la situazione, familiare o sanitaria, e tributaria è rimasta invariata.

6. La certificazione ISEE, ordinaria, del nucleo familiare, da allegare all'istanza per le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, deve riferirsi alla situazione patrimoniale immobiliare e mobiliare dell'anno precedente, per i redditi a quelli conseguiti nel 2° anno precedente a quello di riferimento del beneficio, ex DPCM n. 159 del 05/12/2013 e D. Dirig. 07/11/2014. Non sono valide le certificazioni ISEE rilasciate in base alla precedente normativa.
7. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente.
8. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23

MISURA MASSIMA DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni disciplinate con gli articoli 19 – 20 – 21 **non sono cumulabili tra loro**, si applica quella con la percentuale più alta.
2. Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 22 **non sono cumulabili tra loro**, ma sono cumulabili con una delle riduzioni previste dagli articoli 19 e 21, con il limite max indicato al comma 4 dell'art. 22 del **50% del totale della tassa dovuta per l'anno di competenza**.

Art. 24

ESENZIONI

1. Il Comune nell'esercizio della facoltà concessa dal comma comma 660 della legge 147/2013 istituisce le seguenti **esenzioni totali** (*parte fissa e parte variabile*) a favore di soggetti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale è socialmente meritevole di tutela :
 - a) - Locali ed aree di proprietà comunale, concessi, mediante convenzione o altro titolo, in gestione a soggetti non aventi scopo di lucro iscritti al "Registro delle Associazioni del Comune", di cui alla delibera C.C. n. 12 del 30/03/2010, dove il soggetto svolge esclusivamente l'attività istituzionale di natura non commerciale.
 - b) - I locali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili, annessi alle aree e agli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti in convenzione da associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al "Registro delle Associazioni del Comune", di cui alla delibera C. C. n. 12 del 30/03/2010 .
 - c) – I locali **utilizzati da** Associazioni, Onlus, circoli ricreativi e culturali associati ad organismi nazionali, per la parte utilizzata per l'attività istituzionale o ad uso ufficio e sede dell'Ente. Sono *esclusi in ogni caso* dall'esenzione i locali e le aree dove viene esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o comunque di natura commerciale.
 - d) – I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico, riconosciuto dallo Stato Italiano, e i locali annessi destinati alle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal soggetto utilizzatore dei locali con il **modulo di dichiarazione** predisposto ai fini della TARI, allegando, se necessario, la documentazione probatoria.

3. Sono esentati dal pagamento della tassa rifiuti, ma non alla presentazione della denuncia, i soggetti interessati da particolari situazioni di carattere economico e/o sociale, aventi carattere temporaneo o permanente, come da comunicazione specifica rilasciata annualmente, o periodicamente, dall'Assistente Sociale del Comune.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) dell'anno precedente maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o della tariffa TARI, ove possibile.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504/92.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine **di 60 giorni** dalla data dell'inizio

dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata, o a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **60 giorni** dalla data del verificarsi della variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, un recapito telefonico o e-mail;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile dell'immobile e destinazione d'uso dei locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione complessivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta e deve essere allegata fotocopia del documento del soggetto firmatario. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione dell'uso, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero, dal 1° giorno dal mese successivo alla cessazione se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Nessuna delle eventuali altre dichiarazioni o documentazioni presentate al Comune per finalità diverse può sostituire la denuncia dovuta per la TARI.
11. Per l'applicazione della TARI restano valide le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 28 **RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 o altra forma di pagamento consentita dalla normativa di riferimento.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto della TARI e del tributo provinciale, l'importo delle rate e le relative scadenze e, nella bolletta emessa a saldo del dovuto dell'anno, anche l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4. del successivo articolo 38 (Norme transitorie e finali), il pagamento degli importi dovuti è effettuato annualmente in tre rate, scadenti nel mese di aprile, luglio e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. L'importo delle due rate in acconto, nella misura del 35 % per rata, è determinato in base alle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio sull'ultima rata, calcolata con le tariffe TARI approvate dal Consiglio Comunale.
5. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato apposito atto, indicante le somme da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contenente l'avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, saranno applicati gli interessi di mora e la sanzione per omesso versamento, oltre alle spese di notifica o spedizione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 29 **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 12 del Regolamento comunale delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma.

Art. 31 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 32 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata AR o notifica. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di spedizione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o altra forma consentita dalla legge.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune procede alla rettifica delle denunce infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito provvedimento motivato. L'ammontare delle spese di notifica, ripetibili nei confronti del destinatario, è determinato in base al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012:
 - € 5,18 se effettuata con raccomandata con Ar in Italia;
 - € 8,35 se effettuata con raccomandata AR all'estero;
 - € 8,75 se effettuata a mezzo del messo comunale.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. **Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92, come riformulato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, per le controversie proposte dal 01/01/2016, di valore non superiore ad € 20.000,00 (da considerare solo il tributo escludendo sanzioni e interessi), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.**
5. **In ipotesi di reclamo, il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso, per costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria, decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo.**

Art. 35 RISCOSSIONE COATTIVA

1. **Qualora l'avviso di accertamento ovvero il sollecito di pagamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato, non risulti pagato nei termini assegnati, il Funzionario Responsabile attiva il procedimento per il recupero coattivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, se dovuti.**
1. **Il Funzionario Responsabile del Tributo, attiva il procedimento per la riscossione coattiva scegliendo, con proprio atto motivato, tra le varie modalità previste dalla normativa, anche differenziando la scelta della modalità in base all'entità del credito, alla solvibilità e alla personalità del debitore desunta dai suoi precedenti fiscali, perseguendo in ogni caso criteri di efficacia, efficienza, economicità, oltretutto trasparenza ed imparzialità dell'azione di recupero.**
2. **Il recupero coattivo del credito tributario è effettuato con una delle seguenti modalità:**
 - decreto ingiuntivo ai sensi del R.D. 14-4-1910 n. 639;
 - iscrizione a ruolo affidato al concessionario della riscossione ai sensi del DPR 602/73 come modificato dal D. Lgs. 112/99 e successive modificazioni;
 - cessione del credito ai sensi del D. L. 79/97 convertito in legge 140/97 e dell'art. 76 della legge 342/2000.
2. **E' attribuita al funzionario responsabile del servizio o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 639/10.**

3. **Al fine di una più efficace azione di recupero dell'evasione, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario può decidere, dandone motivazione con proprio atto, di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni (avvocati) o di altri soggetti esterni all'Ente a supporto di alcune fasi del procedimento coattivo.**
4. **E' stabilito in Euro 12,00 il limite, al di sotto del quale, il Funzionario Responsabile dell'entrata può non procedere, per motivi di economicità di gestione, al recupero coattivo delle somme non versate.**

Art. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 37

NORMA DI RINVIO

1. La TARI ha natura tributaria ed è disciplinata in conformità al disposto dei commi dal 639 al 705 della legge 147/2013, e successive modificazioni, e alle disposizioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Art. 38

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. *Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu o della Tia, anche in ordine alle riduzioni e agevolazioni in quanto compatibili con le norme del presente regolamento. L'ufficio provvederà all'eventuale integrazione con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.*
4. **Per l'anno 2014** la riscossione del tributo è effettuata in tre rate, scadenti nel mese di **Maggio, luglio e novembre**. Le prime due rate sono determinate in acconto e sono determinate con le tariffe dell'anno precedente nella misura del 35% per rata, fatto salvo il conguaglio con l'ultima rata in base alle tariffe TARI 2014 deliberate.
5. In sede di prima applicazione del tributo i termini per la presentazione delle denunce e delle richieste di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, sono differiti al **31/07/2014**.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N.Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	
	Descrizione categoria (D.P.R. 158/99)	Principali tipi di attività comprese nella categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none">- archivi- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere- biblioteche- caserme- cimiteri- fondazioni- istituti di studio o di ricerca- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto- musei- partiti politici e associazioni sindacali <ul style="list-style-type: none">- scuole pubbliche e private
2	Cinematografi e teatri	<ul style="list-style-type: none">- cinematografi- sale corse <ul style="list-style-type: none">- teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<ul style="list-style-type: none">- attività di vendita all'ingrosso- autorimesse- magazzini di deposito senza vendita diretta <ul style="list-style-type: none">- muratori
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none">- campeggi- distributori carburanti- impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva- lavaggi auto <ul style="list-style-type: none">- vendita combustibili
5	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none">- stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none">- autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso <ul style="list-style-type: none">- esposizioni di merci
7	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none">- agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande- alberghi con ristorante <ul style="list-style-type: none">- pensioni con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none">- affittacamere- agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande- alberghi senza ristorante- bed and breakfast <ul style="list-style-type: none">- case vacanze

9	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> - case di cura - case di riposo - cliniche private - residenze sociali assistite
10	Ospedali	<ul style="list-style-type: none"> - ricoveri - ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> - agenzie assicurazioni - agenzie di viaggio - agenzie o studi immobiliari - studi professionali - studi televisivi, radiofonici e di registrazione - uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale - uffici pubblici e privati
12	Banche ed istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> - banche - istituti di credito - società finanziarie - società leasing
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - arredamenti - biancheria - calzature - cartolerie - elettrodomestici - ferramenta - gioiellerie - libri - macchine ed articoli per ufficio - negozi foto-ottica
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> - articoli sanitari - edicole - erboristerie - farmacie - plurilicenze non alimentari - profumerie - tabaccherie
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<ul style="list-style-type: none"> - antiquariato - cappelli e ombrelli - filateria - tappeti - tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - biancheria - casalinghi - calzature - ferramenta - pelletterie - souvenir

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<ul style="list-style-type: none"> - barbieri - estetisti - fisioterapisti - lavanderie - parrucchieri - sartorie - solarium - stirerie
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<ul style="list-style-type: none"> - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini - intagliatori - legatorie - orafi - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - autofficine - carrozzerie - elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - gommisti - attività industriali produzione beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<ul style="list-style-type: none"> - attività artigianali produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti - rosticcerie
23	Mense, birrerie, amburgherie	<ul style="list-style-type: none"> - trattorie - amburgherie - attività di catering - birrerie - fast food - mense aziendali
24	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none"> - mense in genere - bar - caffè - gelaterie - pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - yougurterie - macellerie - supermercati - vendita generi alimentari vari - vendita pane e pasta
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<ul style="list-style-type: none"> - vendita salumi e formaggi - attività di vendita generi vari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e	<ul style="list-style-type: none"> - fruttivendoli

	piante, pizza al taglio	<ul style="list-style-type: none"> - pescherie - piante e fiori anche secchi - pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	<ul style="list-style-type: none"> - ipermercati
29	Banchi di mercato genere alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - generi alimentari vari - frutta e verdura - pescherie - piante e fiori anche secchi - rosticcerie
30	Discoteche, night-club	<ul style="list-style-type: none"> - discoteche - night club - sale da ballo